

Allegato D - DIRITTI DI SEGRETERIA U.O.S. 2.2 - Controlli Edilizi

1. Pratiche Edilizie

I diritti di segreteria per gli atti riguardanti i provvedimenti edilizi sono stati istituiti con D.L. 18/01/1993 n. 8, convertito in legge 19/03/1993 n. 68 e sono dovuti quale corrispettivo dell'attività istruttoria svolta dagli uffici comunali.

Con la Legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 in vigore dal 28/9/2013 e sue s.m. sono stati disciplinati i titoli abilitativi edilizi quali il PDC e la SCIA oltre alle comunicazioni di inizio lavori CILA. Tale legge regionale è stata poi modificata in data 23/06/2017 con L.R. n. 12 che ha introdotto la SCEA cioè la segnalazione certificata di agibilità per la quale sono previsti controlli da parte dei tecnici.

Il tariffario riportato di seguito comprende quindi gli importi dei diritti di segreteria e delle tariffe suddivisi per tipologia di procedimento, calcolati anche in base all'importo del relativo contributo di costruzione/oblazione/sanzione e sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all'eventuale importo fissato per l'istruttoria dell'istanza da parte dello Sportello Unico e servizi amministrativi di cui all'Allegato A.

PROCEDIMENTO	IMPORTI 2025
<ul style="list-style-type: none"> • Permessi di Costruire di cui agli art.(artt. 17, 18, 19, 20, LR 15/2013; art. 17, LR 23/2004; art. 7, DPR 160/2010); • Segnalazione Certificata di Inizio Attività (artt. 13, 14, 15, 16, 22, LR 15/2013; art. 17 e 17-bis, LR 23/2004; art. 5, DPR 160/2010); • Comunicazione di inizio lavori (CILA) per interventi di attività edilizia libera di cui all'art. 7, comma 4, LR 15/2013; • Comunicazione di inizio lavori - Superbonus (CILA-S) per interventi di cui all'art.119, comma 13-ter, D.L. n.34 del 2020 	
fino a Euro 2.500,00 del contributo di costruzione, oblazione, sanzione	120,00 €
da Euro 2.500,01 fino a Euro 5.000,00 del contributo di costruzione, oblazione, sanzione	180,00 €
da Euro 5.000,01 fino a Euro 10.000,00 del contributo di costruzione, oblazione, sanzione	300,00 €
da Euro 10.000,01 fino a Euro 20.000,00 del contributo di costruzione, oblazione, sanzione	480,00 €
oltre Euro 20.000,00 del contributo di costruzione, oblazione, sanzione	600,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Procedura Abilitativa Semplificata di cui al D.Lgs 28/2011 art. 6 comma 1^ 	90,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione preventiva (art. 21 L.R.15/2013): 	
Fabbricati in zona A(Centro Storico) di cui alla parte II D.Lgs 42/2004	200,00 €
Fabbricati in aree convenzionate piani particolareggiati	270,00 €
Fabbricati in zone omogenee E (zone agricole)	140,00 €
Fabbricati in zone non rientranti nei precedenti punti	140,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazioni non edilizie in genere 	40,00 €
<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione di abitabilità/agibilità di cui all'art. 35 della L. 47/70 	20,00 €

• Concessioni edilizie di cui art. 35 L. 47/1985	20,00 €
• Richiesta dell'accertamento di inabitabilità/inagibilità dei fabbricati	90,00 €
• Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità (art. 23 L.R. 15/2013)	90,00 €
• Certificazione di idoneità alloggiativa	10,00 €
• Accesso ai documenti amministrativi	80,00 €

2. Pratiche sismiche

Gli importi dovuti all'atto del deposito dei progetti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, sono individuati nelle Tabelle A e B in ragione delle destinazioni d'uso. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione al tipo di intervento e al tipo di controllo - autorizzazione sismica o controllo a campione dei progetti depositati.

Nel caso del controllo a campione, previsto nelle zone sismiche a bassa sismicità in luogo del controllo sistematico su tutti gli interventi come avviene nei Comuni in zona sismica 2, l'importo indicato in tabella è dovuto per ogni unità strutturale oggetto di intervento depositato presso lo Sportello Unico e Servizi amministrativi e sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all'eventuale importo fissato per l'istruttoria dell'istanza da parte dello Sportello Unico di cui all'Allegato A.

Considerato che la necessità di graduare gli importi forfettari dei rimborsi per le spese istruttorie in funzione di alcuni parametri risponde all'obiettivo di ottemperare a diverse esigenze, e che questa è indirizzata mediante la DGR 1934/2018 "Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della l.r. n.19 del 2008".

In primo luogo, permane l'esigenza di garantire alle strutture tecniche un contributo economico per le spese di funzionamento, di mantenimento e di miglioramento delle loro prestazioni. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, segue la necessità di differenziare gli importi da versare in relazione alla gravosità, all'estensione dell'impegno istruttorio e in ragione della complessità e specialità degli interventi. Infine, sussiste l'esigenza di non penalizzare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente indirizzati principalmente alla sicurezza strutturale e sismica delle costruzioni.

Tabella A

Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) per edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento(i), strutture ricettive; per altri interventi, costruzioni e opere non ricompresi nella Tabella B.

Rif.	intervento	V = volume (m ³)	autorizzazione sismica (art. 11) ¹	controllo a campione (art.13)
A	nuova costruzione	V ≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 1.500	480	150
	intervento di	1.500 < V ≤ 3.000	600	200
		3.000 < V ≤ 5.000	800	300

	adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione	V > 5.000	1.000	400
B	<ul style="list-style-type: none"> • altri interventi di adeguamento • intervento di miglioramento 		400	150
C	1. riparazione e intervento locale		360	120
	2. intervento locale riguardante esclusivamente ¹ <ul style="list-style-type: none"> • collegamenti elementi strutturali prefabbricati; • ancoraggi tamponature prefabbricate; • inserimento catene; 		0	0
D	1. opere e costruzioni ordinarie non valutabili a volume quali muri di sostegno di altezza non superiore a 5 m, torri e tralicci di altezza ≤ 20 m, ponti mono campata di luce ≤ 10 m: a) nuova costruzione, intervento di adeguamento, intervento di miglioramento		480	150
	b) riparazione e intervento locale		360	120
	2. altre opere e costruzioni non valutabili a volume non ricomprese nel punto 1.		2X importo intervento indicato ai punti a) e b)	
E	1. varianti sostanziali		0,50X rimborso corrisposto per il progetto originario	
F	1. varianti non sostanziali		0	0
G	1. proroga validità titolo abilitativo sismico		100	50
H	1. progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, art. 11, c.2 lett.b)		2X rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	
I	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI)		0	0

L	1. interventi inseriti nei piani per la		0	0
	ricostruzione in seguito ad eventi sismici			

Tabella B

Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) - Edifici a prevalente uso commerciale, industriale e artigianale; edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico.

Rif.	intervento	V = volume (m ³)	autorizzazione sismica (art. 11)	deposito in zone a bassa sismicità (art. 13)
A	<ul style="list-style-type: none"> • nuova costruzione • intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione 	≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 3.000	480	150
		3.000 < V ≤ 6.000	600	200
		6.000 < V < 10.000	800	300
		> 10.000	1.000	400
B	<ul style="list-style-type: none"> • altri interventi di adeguamento • interventi di miglioramento 		400	150
C	1. riparazione o intervento locale		360	120
	2. intervento locale riguardante esclusivamente: <ul style="list-style-type: none"> • collegamenti elementi strutturali prefabbricati; • ancoraggi tamponature prefabbricate; • inserimento catene; 		0	0
D	1. varianti sostanziali		0,50X rimborso corrisposto per il progetto originario	
E	1. varianti non sostanziali		0	0
F	1. proroga validità titolo abilitativo sismico		100	50
G	1. progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, art. 11, c.2 lett.b)		2X rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	
H	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI)		0	0

I	1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		0	0
---	--	--	---	---

Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nelle tabelle A e B nell'intervento principale si intendono compresi:

- modesti interventi locali funzionalmente connessi all'intervento principale;
- eventuali pertinenze, come definite nell'allegato II alla DGR 922 del 28/06/2017 ("Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà."), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 2272 del 2016);

Il rimborso è dovuto per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

Nelle zone a bassa sismicità (zona sismica 3) il rimborso forfettario dovuto per gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica specificati all'art. 10, c. 2 della L.R. n. 19 del 2008, sono quelli indicati nella colonna "autorizzazione sismica".